



COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI
ED ARTIGIANALI A SALVAGUARDIA DEL VALORE
ESTETICO E TRADIZIONALE E DEL DECORO
DEL CENTRO STORICO DI LAIGUEGLIA**

(artt. 5 e 26 L.R. 02/01/2007, n. 1 e s. m. ed i.)

approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28/04/2015
e modificato con deliberazione C.C. n. 44 del 14/12/2016

Art. 1

Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 26 della L.R. 02/01/2007, n. 1 e s. m. ed i.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per Centro Storico si intende la porzione di Borgo di Laigueglia come individuata e delimitata dal Decreto Ministeriale 25/03/1958 recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico abitato comunale di Laigueglia"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/04/1958, n. 58.

Il richiamato Decreto attribuisce alla zona dell'antico abitato comunale di Laigueglia un elevato pregio architettonico ed ambientale infatti specifica che *"ha notevole interesse pubblico perché costituisce un insieme di notevole valore estetico e tradizionale per il complesso di costruzioni e di ambienti caratteristici che conservano i tipi originali dell'urbanistica ligure"*.

Il vigente strumento urbanistico individua le unità edilizie del Centro Storico di Laigueglia nelle quali le attività commerciali ed artigianali sono normate dal presente regolamento.

Art. 3

A salvaguardia del valore estetico e tradizionale del Centro Storico di Laigueglia nonché del decoro urbano nelle unità edilizie di cui all'articolo 2, nei termini e limiti meglio definiti al successivo articolo 4, è vietata l'installazione sulla pubblica via ed in ogni caso all'esterno dell'esercizio, di bacheche fisse a parete, trespolti, appendiabiti o qualsiasi altro supporto, ad eccezione di bacheche a parete amovibili di facile rimozione in legno/ferro e vetro da sottoporre alle prescrizioni dell'ordinamento vigente anche in materia di vincolo paesaggistico-architettonico.

Art. 4

Il divieto di cui all'articolo 3 si applica alle nuove aperture ed ai trasferimenti di sede di attività commerciali o artigianali, anche a carattere stagionale, dei prodotti di seguito indicati:

- chincaglieria e bigiotteria;
- souvenir;
- oggettistica etnica;
- guide, carte geografiche, brochure e materiale illustrativo di Laigueglia;
- accessori dell'abbigliamento e della maglieria;
- occhiali da sole disgiunti da altri articoli di ottica oftalmica;
- materiale fotografico disgiunto da altri articoli cinefotografici;
- abbigliamento sportivo, inteso come articolo ricordo, disgiunto da materiali ed attrezzature per lo sport.

Art. 4 bis

Salvo diversa disposizione di legge, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 e ss. mm. ed ii.

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibile.